



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Buscate

PEC: comune.sestosg@legalmail.it

tel: 022496211/294/650

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO "SAVONA" IN SESTO SAN GIOVANNI

APPALTO FINANZIATO CON I FONDI EUROPEI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1, Investimento 1.1 – Next Generation EU

PREMESSE

A seguito di determinazione dirigenziale n. 171/2023 del 16.2.2023 con la quale il Comune di Sesto San Giovanni ha incaricato la Centrale Unica di Committenza ad espletare la procedura in oggetto, in esecuzione di propria determinazione a contrarre n. 242/2023 del 1.3.2023 la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni Sesto San Giovanni e di Buscate ha disposto di affidare tramite appalto integrato la progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea (PNRR – NextGenerationEU). Pertanto lo svolgimento della procedura è stato delegato alla Centrale Unica di Committenza, costituita ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tra il Comune di Sesto San Giovanni e il Comune di Buscate, come da convenzione sottoscritta fra i due Comuni in data 10 giugno 2022, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni n. 8 del 15.3.2022 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Buscate n. 15 del 30.4.2022.

L'avvio della procedura di affidamento dell'appalto integrato è stato disposto in attuazione dell'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021. Nello specifico, il Comune di Sesto San Giovanni, in deroga all'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D. Lgs. 50/2016, ha ritenuto di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'articolo 23, comma 5, del citato decreto, richiedendo, attraverso la presente procedura di gara, agli operatori economici interessati, offerta per le attività di progettazione e per l'esecuzione dei relativi lavori.

Nel presente disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (*Do No Significant Harm - DNSH*), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove

applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (*Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, e le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

All'appalto in oggetto verranno applicate le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle non abrogate del D.P.R. 207/2010, anche se non espressamente citate.

INFORMAZIONI GENERALI

CIG: 968876804A

CUP: C41B22000940001;

CPV: 71221000-3 – *Servizi di progettazione di edifici;*

CPV: 45214100-1 - *Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia;*

NUTS: ITC4C.

La Stazione appaltante, per conto del Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo internet: www.sestosg.net, è la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sesto San Giovanni e di Buscate.

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al progetto di fattibilità tecnico economica approvato con determinazione dirigenziale n. 171/2023 del 16.2.2023, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l'arch. Antonio Di Giorgio, Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e *Global Service* – Verde.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è l'arch. Paolo Margutti, Direttore dell'Area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del citato decreto e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

PUBBLICAZIONI

Il presente disciplinare sarà:

- pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- pubblicato sul profilo del committente <http://www.sestosg.net>, sul profilo internet della Regione Lombardia, sul sito internet dell'ANAC, sul profilo del Ministero Infrastrutture e Trasporti – sezione bandi e gare, sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sesto San Giovanni;
- pubblicato, per estratto, su un quotidiano a diffusione Regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.

PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento *eIDAS* - *Electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Sintel.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione "Bandi di gara" nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma

Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID*) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione;
3. DGUE;
4. Patto di integrità.

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)

5. Relazione tecnico illustrativa;
6. Quadro economico;
7. Stima sommaria dei costi;
8. Prime indicazioni per la sicurezza;
9. Cronoprogramma dei lavori;
10. Relazione principio *DNSH*;

11. Relazione demolizione;
12. Capitolato speciale di Appalto;
13. Allegato B;
14. Allegato C;
15. Schema di contratto;
16. Documentazione fotografica;
17. Analisi preventiva interesse archeologico – Sezione di scavo.

Elaborati grafici

18. Tav.00 Stato di fatto – Planimetrie e prospetti;
19. Tav.01 Estratti - Catastale, Piano di governo del territorio e aerofotogrammetrico;
20. Tav.02a Stato di progetto – Piante;
21. Tav.02b Stato di progetto – Prospetti;
22. Tav.02c Stato di progetto – Sezioni;
23. Tav.03 Stato di progetto – Modellazioni virtuali;
24. Tav.04 Stato di progetto – Spazi esterni e opere a verde;
25. Tav.05 Foto aerea dell'area oggetto di intervento;
26. Tav.06 Mappa catastale georeferenziata;
27. Tav.07 Rilievo plano-altimetrico;
28. Tav.08 Rilievo di massima delle demolizioni.

Progetto antincendio

29. Relazione tecnica antincendio;
30. Tav.09 Stato di progetto – Planimetria.

Progetto superamento barriere architettoniche

31. Dichiarazione di conformità per superamento delle barriere architettoniche;
32. Tav.10 Stato di progetto – Pianta e prospetti WC disabili;
33. Tav.11 Stato di progetto – ATS arredi e RAI - Pianta piano terra;
34. Tav.12 Stato di progetto – Abaco dei serramenti - Pianta piano terra;
35. Tav.13 Stato di progetto – Abaco dei serramenti - Pianta piano terra;
36. Tav.14 Stato di progetto – Superamento barriere architettoniche.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che la validazione dei progetti esecutivi posti a base di gara è avvenuta con verbale in data 16.2.2023.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- sul profilo istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni, nella sezione "Bandi di gara CUC - PNRR", al seguente link:

<https://sestosg.net/documenti/tipologie-documento/pnrr/>

- sulla Piattaforma Sintel al seguente link:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma Sintel e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nella sezione "Guide a Manuali" al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta tramite la piattaforma Sintel.

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **12 maggio 2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

La centrale Unica di Committenza provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **16 maggio 2023**, a norma dell'art. 74, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma Sintel nella sezione "comunicazioni di procedura"; gli stessi hanno l'onere di consultarle a decorrere dal periodo sopraindicato.

Il concorrente, terminate le operazioni di gara, per qualsiasi comunicazione con la Stazione appaltante dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata: comune.sestosg@legalmail.it

Pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione relativa alle comunicazioni con i concorrenti.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Nello specifico, le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) alla comunicazione di verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- g) all'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- h) alla richiesta di offerta migliorativa;
- i) al sorteggio in caso di parità di offerte;

avverranno tramite Piattaforma Sintel utilizzando tale domicilio digitale.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto integrato ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi alla demolizione e ricostruzione dell'asilo nido "Savona" in Via Savona n. 51 in Sesto San Giovanni.

Le attività a carico dell'appaltatore sono quindi suddivise nelle seguenti fasi:

- 1.** Progettazione definitiva (da produrre in sede di offerta) e successivamente esecutiva;
- 2.** Esecuzione dei lavori.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda a quanto indicato negli elaborati del PFTE posto a base di gara.

Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla presente procedura di gara, accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel PFTE.

Il progetto definitivo da presentare in sede di offerta dovrà essere redatto in conformità al PFTE nel rispetto delle vigenti normative di legge.

Per l'attività di progettazione è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

La verifica di coerenza tra i livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla necessità di garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere e minimizzare le possibili interferenze derivanti dalla compresenza di più imprese esecutrici, anche al fine di beneficiare di minori costi in relazione agli aspetti organizzativi e gestionali, sia a livello progettuale che esecutivo.

La suddivisione in lotti comporterebbe, inoltre, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane, oggi sempre più scarse, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 2.363.247,26**, oltre IVA e altre imposte e contributi di legge. Tale importo è determinato come segue:

Tabella n. 1

N.	Descrizione	CPV	S (Servizi) L (Lavori)	Importo (Euro)
1	Servizi di progettazione	71221000-3	S	
	(A) Definitiva			87.727,25
	(B) Esecutiva			75.520,01
	A) + B) Importo complessivo della progettazione			163.247,26
2	Esecuzione dei lavori	45214100-1	L	
	C) Importo dei lavori soggetto a ribasso			2.095.000,00
	D) Importo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso			105.000,00
	C) + D) Importo complessivo dei lavori			2.200.000,00
Importo complessivo dell'appalto integrato (1 + 2)				2.363.247,26

Gli importi posti **a base di gara** e quindi soggetti a ribasso d'asta sono i seguenti:

- per il servizio di progettazione definitivo/esecutiva: **Euro 163.247,26**;
- per l'attività di esecuzione lavori: **Euro 2.200.000,00**.

Gli importi indicati a base di gara si intendono al netto dell'IVA e di altre imposte e oneri previdenziali e assistenziali di legge.

L'importo relativo ai compensi per le attività relative ai livelli di progettazione definitiva ed esecutiva è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e illustrato, rispettivamente, negli elaborati "Allegato B" e "Allegato C" al presente disciplinare.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per l'intera durata dell'appalto è pari a Euro 105.000,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto

n. 81 del 2008.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, i costi stimati della manodopera, ammontano a Euro 833.450,00 e sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto integrato.

Tale importo è riferibile alla sola componente lavori e non riguarda le prestazioni di progettazione che rientrano tra i servizi intellettuali esclusi, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, dall'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri concernenti l'adempimento dell'indicazione dei costi delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con i Fondi PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1.

REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/1/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del regime transitorio di cui all'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 12 Legge n. 80/2014 di conversione del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 e, in ogni caso, nel rispetto del D.M. n. 248 del 10/11/2016 si indicano di seguito gli importi complessivi e le categorie e classifiche di lavori:

Tabella 2

N.	Declaratoria:	Categoria	Importo (Euro)	Classifica	% sul totale	
1)	Edifici civili e industriali	OG1	€ 1.908.000,00	IV	86,73%	Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria
2)	Impianti meccanici	OS28	€ 187.000,00	I	8,50%	Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria
3)	Oneri della sicurezza		€ 105.000,00		4,77%	
	Importo totale dei lavori comprensivo di oneri		€ 2.200.000,00		100,00%	

Nella categoria prevalente **OG1** sono ricomprese le lavorazioni afferenti alle categorie:

- **OS30** (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) di importo pari a Euro 125.000,00;
- **OS24** (Opere a verde) di importo pari a Euro 140.000,00;
- **OG9** (Impianti per la produzione di energia elettrica) di importo pari a Euro 55.000,00,

che non vengono scorporate nel presente disciplinare poiché di importo inferiore a Euro 150.000,00 e minori del 10% delle lavorazioni totali, ma che sono state quantificate agli artt. 4 e 5 del Capitolato speciale d'appalto allegato.

Il possesso della categoria **OG11** è alternativa, ai fini della qualificazione, per la categoria **OS28**, ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 per la parte tutt'ora vigente, purché posseduta con classifica adeguata.

Trova applicazione l'art. 61 del D.P.R. 207/2010 in merito all'abilitazione di un operatore economico a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata del 20%.

CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

Trattandosi di appalto pubblico che prevede la progettazione nonché l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 83, comma 1, del D. lgs. 50/2016 anche per la progettazione.

In particolare, per la definizione dei requisiti di carattere speciale di cui al citato comma, si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

Si riporta, nella successiva tabella l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella 3

ID Opere	Descrizione funzionale delle opere	Grado di complessità	Legge 143/49	Corrispondenza con categoria di lavori	Importo delle opere (Euro)
E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	0,95	I/c	OG1	1.693.000,00
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	III/b	OG9 / OS28	55.000,00 / 187.000,00
IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	III/c	OS30	125.000,00
P.02	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85		OS24	140.000,00

Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, l'offerente accetta incondizionatamente l'attività progettuale oggetto del livello di progettazione posto a base di gara e, quindi, accetta integralmente il PFTE.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Asilo nido "Savona", Via Savona n. 53 in Sesto San Giovanni.

DURATA

Progettazione esecutiva: il progetto deve essere redatto e consegnato alla stazione appaltante entro **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dall'aggiudicazione.

Esecuzione dei lavori: Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data della consegna risultante da apposito verbale, fatte salve le sospensioni e le proroghe che dovessero essere disposte.

L'Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché dei requisiti previsti per la qualificazione previsti dal presente disciplinare.

OPZIONI E RINNOVI

Non previsti.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste agli articoli 27 e 28 del capitolato speciale d'appalto.

Trova applicazione la previsione della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo (art. 26 del capitolato), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità ed i tempi contenuti nella citata norma e sue modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, si conviene espressamente che ogni pagamento avverrà **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fattura ad esso trasmessa dal Fornitore successiva all'emissione da parte della stazione appaltante di singoli stati di avanzamento lavori.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge.

La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verificano motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio Edilizia Pubblica.

Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma *on line* denominata Sistema di Interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del SdI sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice IPA **6UKAFT** che identifica il Settore Edilizia Pubblica e *Global Service - Verde* del Comune di Sesto San Giovanni.

Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633", a pena di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN.

Il Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione del servizio saranno a carico del Fornitore, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite boni-

fico.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli nonché, limitatamente alle attività di progettazione, gli operatori economici indicati dall'articolo 46 del medesimo decreto.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. F) del D. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. B), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Poiché il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore delle opere o partecipare alla procedura con una delle due seguenti modalità:

- progettisti in raggruppamento temporaneo con il soggetto esecutore: in tal caso si applicano le regole relative ai raggruppamenti temporanei;
- progettisti indicati: qualora il concorrente decida di avvalersi dell'attività di progettazione senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto sarà stipulato esclusivamente fra il Comune di Sesto San Giovanni e l'operatore economico aggiudicatario. Il concorrente che intenda avvalersi in tal modo di progettisti esterni per lo svolgimento dell'attività di predisposizione della progettazione è tenuto ad indicarne il nominativo o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella documentazione amministrativa. A tal fine, pur non essendo concorrenti, ciascuno degli operatori economici indicati per lo svolgimento dell'attività di progettazione dovrà possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelli di idoneità professionale e di capacità tecnico – organizzativa richiesti dal presente disciplinare di gara per lo svolgimento di dette prestazioni.

Non è richiesta l'assunzione degli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 in capo ai progettisti semplicemente indicati ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

Si ricorda che gli operatori economici aggiudicatari **dovranno** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

REQUISITI GENERALI

(1) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

(2) [Eventuale]

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

(3) [Per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 47 comma 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021, gli operatori economici dovranno, **a pena di esclusione**, produrre copia dell'ultimo (biennio 2021/2022) "Rapporto sulla situazione del personale" (da allegare alla documentazione amministrativa) redatto, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198:

- con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;
ovvero:
- in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità.

NB: Poiché la Legge 5 novembre 2021 n. 162, a partire dal 3 dicembre 2021, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto di cui sopra, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, gli operatori economici con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto con le medesime modalità sopra indicate.

(4) [Eventuale]

[Per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti ma non superiore a 50]

Gli operatori economici che sono risultati aggiudicatari di un contratto di appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o PNC, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare nella Domanda di partecipazione di non aver violato la disposizione prevista all'art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021, ossia la consegna alla stazione appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, della "Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile".

L'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico concorrente di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

(5) Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021, **tutti** gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare (sulla Domanda di partecipazione) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno il 10% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, allo scopo di evitare procedure ad esito infruttuoso a causa di requisiti troppo onerosi per gli operatori economici concorrenti in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere, questa stazione appaltante ritiene di poter ragionevolmente ricorrere all'applicazione delle deroghe previste all'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021, chiedendo una percentuale minima di occupazione femminile pari al 10%, tenuto conto che il livello del tasso percentuale di occupazione femminile nei cantieri edili per il 2021 è stato pari al 7,34%, quindi estremamente inferiore rispetto alla quota minima del 30% prevista nel citato decreto legge. (Tali dati fanno riferimento

al settore ATECO "Costruzioni" che comprende costruzioni di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzione specializzati per classe di età 15 – 89 anni - Fonte banca dati I.STAT. reperibile all'indirizzo <https://dati.istat.it>).

NB: per il calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie di personale giovanile (età inferiore a 36 anni) e femminile, occorre fare riferimento solo a tutte le assunzioni funzionali e strumentali effettuate nell'arco della durata del contratto atte a garantire l'esecuzione dello stesso riferibili anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento purché rientranti nel sopra descritto perimetro applicativo. Le nuove assunzioni di cui al paragrafo precedente si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma Sintel, in fase di comprova.

Trattandosi di appalto integrato, gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale di seguito indicati, con riferimento all'esecuzione delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Gli operatori economici che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, in corso di validità, relativamente ai requisiti di qualificazione di capacità tecnico-organizzativa per attività di progettazione e di costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA relativamente ai requisiti di qualificazione di capacità tecnico-organizzativa per attività di sola costruzione, e che quindi non possono eseguire direttamente la progettazione, dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso:

- un progettista in raggruppamento temporaneo;
- o, in alternativa

- un progettista indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 del D. lgs. 50/2016.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nella documentazione di gara.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- professionisti singoli o associati;
- amministratori, soci, dipendenti, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, le indicazioni di cui sopra sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti ed eseguire la prestazione professionale mediante una delle seguenti modalità:

A) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione

In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate ai lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di progettazione, dovrà disporre di un proprio staff tecnico, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo, l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

B) Operatore economico con SOA di sola costruzione

B.1) L'operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è un progettista di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b) c), d), d bis) e f) del D. Lgs. 50/2016;
- il mandante è, a sua volta, un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del citato decreto. In questo caso per tale raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante nell'ambito del raggruppamento stesso, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria (operatore economico concorrente).

B.2) L'operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di progettazione mediante:

- indicazione di singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b) c), d), d-bis) e f) del D. Lgs. 50/2016;
- indicazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) citato decreto. In questo caso per tale raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante nell'ambito del raggruppamento stesso, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti nonché l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento.

REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti devono:

(6) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

(7) Trattandosi di lavori con un importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 gli operatori economici concorrenti devono possedere attestazione, in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione, almeno per la categoria prevalente **OG1**, con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Tabella 3

Categoria	Descrizione	Tipologia	Subappalto
OG1	Edifici civili e industriali	Categoria prevalente	Entro i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (**)
OS28	Impianti meccanici	Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria	100% da dichiarare se non se ne è in possesso.

(**) per il subappalto si rimanda al paragrafo dedicato "SUBAPPALTO".

Non è ammessa la comprova sostitutiva dei requisiti come prevista dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Gli operatori economici concorrenti, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, lett. b) della Legge 80/2014, dovranno possedere almeno una qualificazione SOA per la categoria prevalente **OG1** con classifica **IV o superiore** necessaria a coprire l'intero importo a base di gara.

Con riferimento alla categoria scorporabili a **qualificazione obbligatoria OS28**, questa potrà essere eseguita direttamente dal concorrente se in possesso della relativa qualificazione, ovvero della categoria OG11, ovvero, se sprovvisto di esse, subappaltata a impresa qualificata. In quest'ultimo caso si ricorda che il concorrente dovrà comunque possedere qualificazione per la categoria prevalente OG1 con classifica adeguata a coprire anche le opere oggetto di subappalto.

Si rammenta che il presente requisito deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di **verifica triennale** qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. 207/2010, tutt'ora vigente, e non ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di **rinnovo**, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA e, qualora non ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di valida attestazione SOA e quindi **escluso** dalla procedura.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti generali

Tali requisiti, compresi quelli specifici per gli appalti PNRR/PNC se ne ricorre il caso, dovranno essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(6)** dovrà essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto **(7)** dovranno essere posseduti secondo le diverse tipologie di raggruppamento sotto indicate:

- nell'ipotesi di raggruppamento di tipo **orizzontale**, il possesso del requisito per le opere ascrivibili alla categoria prevalente e alla scorporabile dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo **verticale**, il possesso del requisito per le opere ascrivibili alla categoria prevalente dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria mentre il possesso del requisito per la categoria scorporabile dovrà essere dimostrato dalla mandante;
- nell'ipotesi di raggruppamento di tipo **misto**, si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (secondaria a qualificazione obbligatoria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa nell'esecuzione dei lavori trova applicazione l'art. 92 del DPR 207/2010.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di **carattere generale**, compresi quelli specifici per gli appalti PNRR/PNC se ne ricorre il caso, e di **idoneità**, devono essere posseduti dal consorzio e dalle eventuali imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di **capacità tecnico-professionale** di cui punto **(7)** deve essere posseduto secondo quanto disposto dall'art. 47 del D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

REQUISITI DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato delle attività di progettazione, il servizio dovrà essere espletato da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali

necessarie, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali.

(8) Il progettista deve possedere:

- [per i professionisti singoli o associati]: i requisiti di cui all'articolo 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- [per le società di professionisti]: i requisiti di cui all'articolo 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- [per le società di ingegneria]: i requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- [per tutte le tipologie di società e per i consorzi]: l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione.

Per la comprova del requisito di iscrizione ai competenti ordini professionali dei progettisti, sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Il professionisti che svolgeranno il servizio di progettazione dovranno possedere i seguenti livelli minimi di capacità tecnico-professionale:

(9) aver espletato, negli ultimi **dieci** anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 (nella fattispecie di progettazione definitivo ed esecutiva), conclusesi con esito positivo, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria.

Tabella 4

ID Opere	Grado di complessità	Tipo di prestazione (P) Principale (S) Secondaria	Importo delle opere (Euro)	Coefficiente requisito	Importo minimo per requisito
E.08 - Edilizia	0,95	P	1.693.000,00	1	1.693.000,00
IA.02 - Impianti	0,85	S	249.000,00	1	249.000,00
IA.04 - Impianti	1,30	S	125.000,00	1	125.000,00
P.02 – Opere a verde	0,85	S	140.000,00	1	140.000,00

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera e pertanto, come indicato nelle Linee guida ANAC n. 1/2016 e successive modificazioni, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) di cui al paragrafo "CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE" del presente disciplinare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

NB - Il soggetto incaricato della progettazione dovrà rendere tale dichiarazione compilando il relativo punto della "Domanda di partecipazione - Progettisiti" ovvero il punto 1.b), paragrafo C della Parte IV del "Modello DGUE" ovvero allegare dichiarazione equipollente sottoscritta digitalmente dal professionista / legale rappresentante nella quale dovranno essere indicati:

- il servizio di progettazione svolto (che dovrà essere analogo a quello oggetto della presente procedura);
- l'ID delle opere;
- corrispondenza con le categorie di lavori;
- il periodo di svolgimento (che dovrà essere ricompreso negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare);
- il committente;
- l'importo del servizio.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati di buon esito rilasciati dall'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:

- copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva;

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE

Alle aggregazioni di professionisti aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, in caso di progettisti in raggruppamento temporaneo, occorre prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM n. 263/2016, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che 25 abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla precedente lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla precedente lettera b), se costituito in forma societaria.

Si precisa che è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata l'effettiva presenza come progettista del gruppo di lavoro, di un professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni, senza la necessità che sia inserito nel raggruppamento quale componente/mandante.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto **(8)** dovrà essere posseduto:

- da ciascun professionista raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;ù
- da ciascun professionista aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto **(9)** dovranno essere posseduti dai professionisti tra di loro raggruppati secondo le diverse tipologie di raggruppamento sotto indicate:

- nell'ipotesi di raggruppamento di tipo **orizzontale**, il possesso del requisito relativo all'elenco dei servizi analoghi dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo **verticale**, il possesso del requisito relativo ai servizi analoghi riferito alla prestazione principale (P) dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria mentre il possesso del requisito relativo ai servizi analoghi riferito alle prestazioni secondarie (S) dovrà essere dimostrato da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire;
- nell'ipotesi di raggruppamento di tipo **misto**, si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni secondarie (S) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE

In caso di partecipazione di consorzi stabili di società di professionisti e/o di società di ingegneria la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2017 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Tali soggetti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Quanto al possesso del requisito di cui al punto **(8)** trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di **capacità tecnico-professionale** di cui al punto **(9)** deve essere posseduto secondo quanto disposto dall'art. 47 del D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI ESECUZIONE

A) In caso di aggiudicazione della procedura, per le lavorazioni relative agli impianti di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, il concorrente dovrà necessariamente essere in possesso della relativa abilitazione, da dimostrarsi tramite certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese (CCIAA) di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in capo all'impresa o al responsabile tecnico preposto con atto formale, con riferimento agli impianti oggetto del presente appalto e indicati all'art. 1, comma 2, del decreto citato:

Tabella 5

Tipologia di attestazione	Tipologia di impianto
a)	impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,

	nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
b)	impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c)	impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d)	impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
e)	impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f)	impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g)	impianti di protezione antincendio

B) [Per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti ma non superiore a 50]

In caso di aggiudicazione della procedura, l'operatore economico dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 (sei) mesi dal termine del contratto, una "Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile", prevista all'art. 47, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché di averla trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di mancata produzione dalle sopra indicata relazione trova applicazione la disposizione di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevede l'applicazione delle penali, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

C) [Per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti] (DPCM 7 dicembre 2021)

In caso di aggiudicazione della procedura, l'operatore economico dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 (sei) mesi dal termine del contratto:

- una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi di cui alla relativa legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della presente procedura. In caso di mancata produzione dalle sopra indicata relazione trova applicazione la disposizione di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevede l'applicazione delle penali, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, questi ultimi sia nell'ambito della progettazione che nell'ambito dell'esecuzione delle opere.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato "Domanda di partecipazione – Ausiliaria";
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, mediante comunicazione per iscritto del RUP, inviata tramite Piattaforma Sintel.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nella sua formulazione vigente.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 citato, *"il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera"*.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare nei limiti di quanto previsto dalla norma sopra citata.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato decreto;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

Quanto alle prestazioni di progettazione, trova applicazione l'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, tenuto conto delle eccezioni ivi espressamente previste, non è ammesso il subappalto. Nei casi in cui il subappalto è previsto rimane comunque ferma la responsabilità personale del professionista.

SOPRALLUOGO

Considerata la complessità dei lavori, il sopralluogo delle aree oggetto degli interventi, allo scopo di prendere cognizione dei vincoli operativi esistenti e delle interferenze che potranno verificarsi, **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, soltanto a seguito dell'espletamento di tale formalità.

Il sopralluogo dovrà essere espletato **in presenza** presso l'edificio oggetto del presente disciplinare poiché non è possibile individuare, per tale tipologia di lavori, una forma alternativa di presa visione.

Il soggetto delegato dagli operatori economici concorrenti per l'espletamento della formalità di sopralluogo sarà accompagnato da un addetto comunale.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. In alternativa ogni operatore raggruppando / aggregando / consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In alternativa all'allegazione delle deleghe di cui sopra, sarà sufficiente l'apposizione della sottoscrizione digitale di tutti gli operatori costituenti il raggruppamento o consorzio ordinario sul documento "Sopralluogo Savona".

Il sopralluogo potrà essere effettuato solamente da lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La richiesta di sopralluogo **deve** essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica ediliziapubblica@sestosg.net e deve riportare i seguenti dati:

- oggetto della procedura;
- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I referenti tecnici della Stazione appaltante concorderanno con l'operatore economico date ed orari dei sopralluoghi secondo le disponibilità.

Qualora l'operatore economico lo ritenga necessario sarà possibile concordare con l'amministrazione più di un appuntamento per l'effettuazione del sopralluogo.

Le richieste di sopralluogo potranno pervenire con le modalità sopra indicate entro e non oltre **3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte**. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori richieste di sopralluogo.

Al termine del sopralluogo la stazione appaltante **non** rilascerà alcuna attestazione.

Al fine della comprova dell'avvenuto sopralluogo effettuato, i concorrenti dovranno seguire le seguenti modalità:

- a) procedere al *download* del file "Sopralluogo Savona", reperibile nella sezione "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel;
- b) compilare tale documento, sottoscriverlo digitalmente, e quindi allegarlo alla documentazione amministrativa in fase di invio dell'offerta offerta.

La mancata o parziale compilazione di tale dichiarazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo con le modalità sopra indicate, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara. Si ricorda infatti che, al fine di verificare che tale documento sia stato formato in data antecedente al termine di presentazione delle offerte, le sottoscrizioni digitali dovranno essere state apposte prima di tale termine.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo relativo alla quota dei lavori dell'appalto integrato di **Euro 44.000,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del medesimo decreto.
- **una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del citato decreto, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non** è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di viale Gramsci 11, Sesto San Giovanni – IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419.

In caso di bonifico il concorrente **deve** inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Si ricorda che, al fine di procedere all'incasso, la Tesoreria Comunale potrebbe porre in essere le dovute procedure espressamente previste dalla normativa antiriciclaggio in tema di verifiche occasionali fuori conto, secondo quanto previsto dalla Legge 197/2022, con conseguente allungamento dei tempi per il rilascio della ricevuta attestante il versamento effettuato;

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>;

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate

nell'offerta, solo se, sia il Consorzio, sia la consorziata designata, posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, o la presentazione con importo inferiore a quello dovuto, nonché dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione** che i documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze in formato elettronico firmato digitalmente è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e dell'Operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine delle **ore 12:00** del giorno **22 maggio 2023** mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di apertura verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net

Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura "*PLICO DA NON APRIRSI - APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO "SAVONA" IN SESTO SAN GIOVANNI*" - Garanzia provvisoria".

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 140,00**.

Il pagamento del contributo ANAC **è obbligatorio**.

La mancata presentazione della ricevuta nella documentazione amministrativa potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ABILITAZIONE AL SERVIZIO FVOE

Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall'art. 81 comma 1,2 del D. Lgs. 50 del 2016 e dalla deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2021 devono preliminarmente registrarsi al servizio FVOE (*Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico*) accedendo al sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, "Servizi ad accesso riservato - FVOE" e ottenere per la presente gara - identificata attraverso il CIG di ogni lotto - seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema FVOE.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto se a suo insindacabile giudizio nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 22 maggio 2023

La Piattaforma Sintel **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- “Busta telematica amministrativa”;
- “Busta telematica tecnica”;
- “Busta telematica economica”.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In questo ultimo caso l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma Sintel.

Per la compilazione e la sottoscrizione dei **formulari PDF** messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara, si rimanda al file **“Modalità di compilazione modelli”**.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma Sintel, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale telematico, potrà essere prodotta in copia telematica conforme all'originale cartaceo autentica o in copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, contributo ANAC e dichiarazione di sopralluogo) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- f. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- g. sono altresì sanabili:
 - **[per imprese con un numero di occupati maggiore di 50 dipendenti]**
l'omessa allegazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006 purché il suddetto rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte della presente procedura;
 - **[per imprese con un numero di occupati compreso tra 15 a 50 dipendenti]**

l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

- **[per imprese con un numero di occupati compreso tra 15 a 50 dipendenti che sono risultate aggiudicatarie di un appalto finanziato tutto o in parte con fondi PNRR o PNC]**

l'omessa dichiarazione di non aver violato la disposizione prevista all'art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 ossia la redazione e la trasmissione alla stazione appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile redatta ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006;

- l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto **(5)** del paragrafo "REQUISITI GENERALI" del presente disciplinare. Tale omissione si può infatti considerare di tipo formale, e quindi sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto riguarda eventi o fatti futuri. Nella fattispecie l'impegno di assunzione di quote di genere e giovanili non costituisce requisito che deve sussistere *ex ante* bensì un obbligo proiettato verso il futuro da espletarsi nell'arco dell'intera durata contrattuale.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato in Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo *step*, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione e inserire la documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

A) Domanda di partecipazione

Da redigere preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;

7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;

8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;

9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

Gli operatori economici concorrenti:

- se con un numero di occupati superiore a 50 allegano la documentazione di cui al punto **(3)** del paragrafo "REQUISITI GENERALI";
- se con un numero di occupati compreso tra 16 e 50 e aggiudicatari di un appalto finanziato con fondi PNRR o PNC, dichiarano nella domanda di partecipazione di aver adempiuto all'obbligo di cui al punto **(4)** del paragrafo "REQUISITI GENERALI";
- dichiarano nella domanda di partecipazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare delle quote percentuali di nuove assunzioni di personale giovanile e femminile che non dovranno essere inferiori a quelle indicate dalla stazione appaltante al punto **(5)** del paragrafo "REQUISITI GENERALI";

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento (art. 89 del D. Lgs. 50/2016), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il documento "Domanda di partecipazione – Ausiliaria", allegando suddetto modello nel box relativo al DGUE.

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

- che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occuperanno dell'attività di progettazione;

ovvero

- che ritengano di indicare operatori per l'attività di progettazione,

oltre alla domanda di partecipazione sopra indicata, dovrà essere allegata la "Domanda di partecipazione – Progettisti" compilata e sottoscritta digitalmente da ogni progettista.

La "domanda di partecipazione – Progettisti" dovrà essere sottoscritta:

10) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Professionista**;

11) in caso di studio associato di professionisti, dal **Legale rappresentante**;

12) in caso di società di professionisti, dal **Legale rappresentate**;

Quanto alle altre modalità di partecipazione si vedano i precedenti punti da 2) a 9).

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla stazione appaltante secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione "C".

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione "D"

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Al punto 5, sezione "D", Parte III, il concorrente, ricorrendo l'ipotesi di un numero di occupati superiore a 15, dovrà dichiarare di essere in regola e di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Parte IV – Criteri di selezione

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di cui al punto 1), dal Legale rappresentante;
- nei casi di cui ai punti 2), 3) e da 5) a 9), da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di cui al punto 4) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

- che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occuperanno dell'attività di progettazione;

ovvero

- che ritengano di indicare operatori per l'attività di progettazione,

oltre al DGUE sopra indicato, dovrà essere allegato il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente da ogni progettista.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del medesimo decreto che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C) Assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) e per "l'Offerta economica" (Euro 16,00) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo model-

lo **F24** dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>
Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Codice fiscale e dati anagrafici: a cura del dichiarante

Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono essere compilati.

L'imposta di bollo dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato) in formato PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

D) Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Sesto San Giovanni e Buscate.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA"

E) Dichiarazione di impegno

Documento rilasciato da un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Sono esentate unicamente le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA".

F) [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, copia delle certificazioni delle di cui all'art. 93, comma 7 del medesimo decreto che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

Il legale rappresentante di ogni operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente le proprie certificazioni.

G) Attestazione SOA,

Attestazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

Il legale rappresentante di ogni operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente le proprie attestazioni.

H) PassOE

Documento di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2021, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

I) Contributo ANAC

Documento a comprova della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, o consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il documento potrà essere sottoscritto unicamente dal legale rappresentante della società mandataria o del consorzio.

L) Sopralluogo

Documento comprovante l'avvenuto oggetto della presente procedura.

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "SOPRALLUOGO".

M) Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

N) [Eventuale] [Per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]

Copia dell'ultimo **Rapporto sulla situazione del personale**, redatto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

Il legale rappresentante di ogni operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente il proprio documento.

O) [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo *step* il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE), **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante i "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi*

edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", nei termini in cui sono state trasfuse nella documentazione di gara.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Il concorrente dovrà inserire nella busta telematica tecnica i seguenti elaborati nei boxes creati dalla stazione appaltante:

1) gli elaborati relativi al "**Progetto definitivo**" predisposti in conformità al PFT. Gli elaborati dovranno essere sottoscritti digitalmente dai professionisti che li hanno redatti.

2) una "**Relazione tecnica**" suddivisa in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri e sottocriteri di valutazione qualitativa (**D**) e tabellare (**T**) indicati nella "Tabella 7" riportata al successivo paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA". La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 10 (dieci) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, carattere 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse. Non sono previsti allegati alla relazione tecnica.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

3) Il documento "**Criteri quantitativi**" allegato al presente disciplinare relativo ai criteri di valutazione quantitativa (**Q**) indicati nella "Tabella 7" riportata al successivo paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA".

E' facoltà del concorrente utilizzare il documento messo a disposizione dalla stazione appaltante e allegato al disciplinare di gara nella sezione "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel o un documento equipollente.

4) In relazione alle richieste di accesso agli atti l'operatore economico, qualora lo reputi necessario, dovrà allegare, nel box creato appositamente dalla stazione appaltante nella busta tecnica telematica, un file compresso (.zip, 7z, ecc...) contenente:

- una "**dichiarazione**" firmata digitalmente recante i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- una "**copia**" firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

I documenti eventualmente allegati relativi al presente punto non concorreranno alla formulazione del punteggio tecnico da parte della Commissione giudicatrice.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. Per completezza si rimanda a quanto contenuto nel successivo paragrafo "ACCESSO AGLI ATTI".

Per la sottoscrizione dei documenti di cui ai punti **1), 2), 3) e 4)** valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della "Domanda di partecipazione" (**punto A**) del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA").

STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione economica nell'apposito box creato dalla stazione appaltante e corrispondente a quanto di seguito indicato.

Negli appositi campi di compilazione del modello "Offerta economica Savona" predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti valori:

1) Modello "Offerta economica Savona":

- **(A)** nella sezione identificata con il nome "Offerta per la progettazione" il concorrente inserisce il corrispettivo, in Euro, offerto per le attività di progettazione – da intendersi una offerta unica per entrambi i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva - che non dovrà essere pari o superiore, **a pena di esclusione, a Euro 163.247,26**;
- **(B)** nella sezione identificata con il nome "Offerta per l'esecuzione dei lavori" il concorrente inserisce il corrispettivo, in Euro, per l'esecuzione delle opere che non dovrà essere pari o superiore, **a pena di esclusione, a Euro 2.095.000,00**.

Qualora i decimali di una o di entrambe le offerte dovessero essere in numero maggiore di due, si procederà al troncamento dopo il secondo decimale.

Non sono ammissibili offerte economiche pari o in rialzo rispetto ai rispettivi importi a base di gara.

- nella sezione identificata con il nome "Offerta per l'esecuzione dei lavori", nei campi **(C)** "Costi del personale" e **(D)** "Costi della sicurezza" il concorrente inserisce a stima dei costi della manodopera e dei costi "specifici" (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il corrispettivo complessivamente offerto sarà dato dal campo **(E)** costituito dalla somma di **(A)** e **(B)**.

Per la sottoscrizione del documento di cui al punto **1)** valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della "Domanda di partecipazione" del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA".

L'attribuzione del punteggio economico avverrà unicamente sulla base di quanto offerto dall'operatore economico concorrente sul modello "Offerta economica Savona" di cui al punto **1)**.

Pertanto la formulazione della graduatoria provvisoria verrà effettuata fuori piattaforma stante l'impossibilità per la piattaforma Sintel di gestire più di un parametro economico per ambiti di procedura diversificati.

Tuttavia, stante l'obbligo che la piattaforma Sintel impone al concorrente, durante il procedimento di invio dell'offerta, nella valorizzazione dei campi economici, l'operatore economico dovrà inserire, direttamente sulla piattaforma, quanto segue:

- nel campo "Offerta economica" presente a sistema, il concorrente inserisce il corrispettivo complessivo offerto per i servizi di progettazione (definitiva ed esecutiva) e per l'esecuzione dei servizi, che dovrà essere pari a quanto indicato al punto **(E)** [pari a **(A)** + **(B)**];
- nei campi "Costi del personale" e "Costi della sicurezza" presente a sistema, il concorrente inserisce i corrispettivi offerti di cui alle lettere **(C)** e **(D)**;
- **(F)** nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla stazione appaltante **(Euro 105.000,00)**.

Il valore indicato nel campo "Offerta economica complessiva" sulla piattaforma Sintel, non modificabile e di sola consultazione, sarà quindi dato dalla somma tra il valore

inserito nel campo "Offerta economica" (E) e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (F).

Si chiede ai concorrenti di prestare la massima attenzione nel riportare sulla piattaforma Sintel i medesimi corrispettivi richiesti così come indicati nel modello "Offerta economica Savona".

Poiché, come detto, la formulazione della graduatoria provvisoria avverrà "fuori piattaforma", in caso di discordanza varrà quanto indicato ed offerto dal concorrente sul modello "Offerta economica Savona" e non quanto invece riportato sulla piattaforma Sintel.

STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il "Documento d'offerta" in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

Il concorrente è **tenuto** a scaricare tale documento e sottoscriverlo digitalmente con le medesime modalità indicate al punto **A)** del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA".

Infine, **dovrà** essere effettuato l'*upload* del "Documento di offerta" sottoscritto digitalmente.

STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al termine della procedura l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 6

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento è propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi qualitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in seguito ad una mera applicazione di una formula matematica, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire criteri "on/off" per i quali il punteggio viene attribuito *in toto* se il concorrente è in possesso di quanto richiesto mentre non viene attribuito (ossia viene attribuito un punteggio pari a zero) se il concorrente non ne è in possesso, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella 7

CRITERI	Punti Max (D)	Punti Max (Q)	Punti Max (T)
A) Progettualità definitiva			
Adeguatezza, completezza e valore tecnico del progetto definitivo in ottemperanza al D.P.R 207/2010 – Sezione III. Il progetto definitivo dovrà approfondire gli indirizzi progettuali presenti nello studio di fattibilità per una restituzione tecnica adeguata normativamente per ottemperare alle richieste documentali della conferenza dei servizi e degli enti autorizzativi. (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 20 punti	20	
B) Adeguatezza dell'offerta			
B.1) Esperienza pregressa su analoghe opere per prestazioni di cui all'oggetto dell'appalto relative alle opere di NUOVA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO RISPONDENTI AI REQUISITI SISMICO-STATICO. (CRITERIO QUALITATIVO)		5	
B.2) Esperienza pregressa su analoghe opere per prestazioni di cui all'oggetto dell'appalto relative alla NUOVA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO; (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 15 punti	5	
B.3) Esperienza pregressa su analoghe opere per prestazioni di cui all'oggetto dell'appalto		5	

relative alle opere di NUOVA REALIZZAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI (di climatizzazione e areazione) E IDRICO-SANITARIO. (CRITERIO QUALITATIVO)				
C) Caratteristiche metodologiche dell'offerta				
C.1) Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte in relazione alle prestazioni per l'esecuzione delle opere al punto B.1) (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 30 punti	10		
C.2) Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte in relazione alle prestazioni per l'esecuzione delle opere al punto B.2) (CRITERIO QUALITATIVO)		10		
C.3) Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte in relazione alle prestazioni per l'esecuzione delle opere al punto B.3) (CRITERIO QUALITATIVO)		10		
D) Incremento % dell'impiego giovanile				
Dichiarazione di impegno ad assumere o impiegare personale di età inferiore a 36 anni, necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per una quota <u>superiore</u> alla quota minima del 30%. (CRITERIO TABELLARE)	Max 2 punti			2
E) Incremento % dell'impiego femminile				
Dichiarazione di impegno ad assumere o impiegare personale di genere femminile, necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per una quota <u>superiore</u> alla quota minima del 10%. (CRITERIO TABELLARE)	Max 3 punti			3
F) Riduzione temporale della progettazione				
Numero di giorni naturali e consecutivi in meno rispetto alla tempistica indicata sul disciplinare, in riferimento alla predisposizione e consegna degli	Max 2 punti		2	

elaborati relativo alla progettazione esecutiva. (CRITERIO QUANTITATIVO)				
G) Riduzione temporale dei lavori				
Numero di giorni naturali e consecutivi in meno rispetto alla tempistica indicata nel PFTE, in riferimento all'esecuzione delle opere.	Max 3 punti		3	
H) Estensione temporale della manutenzione				
Numero di giorni naturali e consecutivi di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria a far data dal collaudo – compreso rilascio cauzione apposita con durata temporale a fare data da esso e come da offerta di estensione calcolata per il valore di tali opere ai sensi art. 103, comma 1, D. Lgs 50/2016 - per tutti gli elementi, le parti e le strutture oggetto di tale appalto (NUOVA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO RISPONDENTI AI REQUISITI SISMICO-STATICO; NUOVA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO; NUOVA REALIZZAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI (di climatizzazione e areazione) E IDRICO-SANITARIO). (CRITERIO QUANTITATIVO)	Max 5 punti		5	
TOTALE		65	10	5

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito dal concorrente medesimo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri **qualitativi** di cui alle lettere da **A)** a **C)**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "**D**" della Tabella 6, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 citate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

In conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo

aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità sopra descritta.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione dei criteri di natura qualitativa per la presenza di un numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo discrezionale di seguito indicato.

Per ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Tabella 8

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI TABELLARI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri **tabellari** di cui alle lettere **E)** e **F)**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "T" della tabella 6, è attribuito un coefficiente, pari a uno o zero sulla base del possesso o meno di quanto richiesto.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri **quantitativi** di cui alle lettere **F)**, **G)** e **H)**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "Q" della tabella 6, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle seguenti formule - cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV.

Criteri F) e G)

$$V_{ai} = R_{ai}/R_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito (a);

R_{ai} = riduzione temporale (i), espressa con il n. di giorni offerti in meno rispetto al requisito (a);

R_{min} = offerta più conveniente (riduzione temporale più alta);

Criterio H)

$$V_{ai} = R_{ai}/R_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito (a);

R_{ai} = estensione temporale (i), espressa con il n. di giorni offerti in più rispetto al requisito a);

R_{max} = offerta più conveniente (estensione temporale più alta).

Per tutti e tre i criteri quantitativi verrà quindi premiata l'offerta, in valore assoluto, numericamente più consistente.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente V_i , variabile da zero ad uno, viene calcolato tramite l'applicazione della seguente formula - cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV.:

Servizi di progettazione

$$V_{ai} = R_{ai}/R_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito (a);

R_{ai} = valore dell'offerta (in Euro) del concorrente i-esimo pari a [$R_{ai} = IBA_p - (A)$];

R_{max} = valore dell'offerta (in Euro) più conveniente.

IBA_p = importo posto a base di gara per i servizi di progettazione (definitiva ed esecutiva) al netto di IVA;

(A) = corripettivo, in Euro, offerto dal concorrente i-esimo per la progettazione

Esecuzione delle opere

$$V_{ai} = R_{ai}/R_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito (a);

R_{ai} = valore dell'offerta (in Euro) del concorrente i-esimo pari a [$R_{ai} = IBA_L - (B)$];

R_{max} = valore dell'offerta (in Euro) più conveniente.

IBA_L = importo complessivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori) al netto di IVA e costi della sicurezza;

(B) = corripettivo, in Euro, offerto dal concorrente i-esimo per l'esecuzione dei lavori

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo dell'offerta economica nel suo complesso sarà effettuata in base alle seguenti ripartizioni:

Tabella 8

Offerta economica	Punteggio
-------------------	-----------

Punteggio max (PEP_{max}) sui servizi di progettazione	2
Punteggio max (PEL_{max}) sull'esecuzione dei lavori	18
Totale	20

All'offerta economica complessiva viene attribuito il punteggio massimo di 20 punti, con applicazione della formula di "interpolazione lineare", descritta a pagina 5 del manuale SINTEL "Formule di attribuzione del punteggio economico" disponibile al link indicato al paragrafo "DOCUMENTI DI GARA", e di seguito riportata:

$$PE_i = (PEP_{max} * V_{ip}) + (PEL_{max} * V_{il})$$

dove:

- PE_i** = punteggio economico complessivo attribuito al concorrente (i);
PEP_{max} = punteggio economico massimo attribuibile al concorrente (i) per la progettazione;
PEL_{max} = punteggio economico massimo attribuibile al concorrente (i) per l'esecuzione dei lavori;
V_{ip} = coefficiente dell'offerta attribuito al concorrente (i) per la progettazione;
V_{il} = coefficiente dell'offerta attribuito al concorrente (i) per l'esecuzione dei lavori.

METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti relativi ai criteri qualitativi quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove

- C_a** = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (i) per il criterio (a);
n = numero totale dei criteri di valutazione;
W_a = peso o punteggio massimo attribuito al criterio (a);
V_{ai} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (i) rispetto al criterio (a);
Σ = sommatoria.

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica (somma dei punteggi dei criteri qualitativi non riparametrati, quantitativi e tabellari) presentata da ogni concorrente, si procederà, se del caso, alla verifica del superamento delle soglie di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Quindi, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi degli elementi qualitativi come sopra ottenuti verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio valutativo. Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto costituito dai punteggi ottenuto dalla somma di quelli dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

La verifica della firma digitale e della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase successiva della procedura, avrà luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune, in seduta pubblica. L'ora e il giorno delle sedute pubbliche, unitamente al *link* per connettersi alla videoconferenza alla piattaforma "GoTo", saranno comunicate ai concorrenti tramite piattaforma Sintel, e se necessario, aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti dei vari passaggi della procedura medesima.

A tali sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* o altro soggetto, all'uopo individuato quale Presidente del seggio di gara mediante delega, il cui originale è depositato agli atti di gara, procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, con determinazione del Responsabile dalla Centrale Unica di Committenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Il ruolo di Presidente della commissione giudicatrice potrà essere ricoperto dallo stesso Responsabile della Centrale Unica di Committenza o da altro soggetto all'uopo individuato.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della Centrale Unica di Committenza nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice procederà, sempre in seduta pubblica con la possibilità di collegarsi in

videoconferenza tramite la piattaforma "GoTo", all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare nonché dell'integrità e validità delle firme digitali su essi apposte. Conseguentemente, in una o più sedute riservate successive, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La commissione giudicatrice darà quindi atto, sulla piattaforma Sintel e nei verbali, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE ECONOMICHE

In una successiva seduta pubblica, sempre con la possibilità di collegarsi in videoconferenza tramite la piattaforma "GoTo", la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti, la cui valutazione sarà eseguita secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi "METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA" e "METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO".

Come già indicato al paragrafo "STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA" l'attribuzione del punteggio economico e la formulazione della graduatoria provvisoria avverrà "fuori piattaforma".

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di parità di punteggio finale di due o più offerte prime in graduatoria, si provvederà ad adottare, in ordine di applicazione, i seguenti parametri per pervenire ad una proposta di aggiudicazione:

- 1)** il punteggio più alto ottenuto nell'offerta tecnica complessiva (criteri qualitativi, quantitativi e tabellari);
- 2)** in caso di parità, il punteggio più alto ottenuto nell'offerta tecnica limitatamente ai criteri qualitativi.
- 3)** In caso di ulteriore parità, trova applicazione quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924. A tale proposito la procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, verrà esperita e condotta mediante la piattaforma Sintel, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di rilancio, se valida.

- 4)** Qualora, al termine della procedura di rilancio, dovesse permanere l'*ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza "GoTo", al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della Centrale Unica di Committenza il quale procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, alle **esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione sospende le operazioni di gara dando comunicazione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza che procederà secondo quanto indicato in merito alla verifica di anomalia delle offerte.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (comma 6), il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza*, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza*, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La graduatoria è formulata dalla commissione giudicatrice. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* al termine del relativo procedimento ed inviata al RUP del Comune di Sesto San Giovanni per gli adempimenti susseguenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo decreto. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE e/o tramite piattaforma Sintel.
- richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

- verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal *Responsabile della Centrale Unica di Committenza*, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, **aggiudica la gara**.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del medesimo decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto (ossia non definitivo) delle spese di pubblicazione è pari a **Euro 4.800,00**. Il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'ostensione, totale o parziale, della documentazione di gara presentata in sede di offerta dagli operatori economici concorrenti è differita, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto sopra indicato, l'articolo 53, comma 5, lettera a), del citato decreto disciplina i motivi e le circostanze nelle quali il diritto di accesso agli atti di gara non può essere concesso e in particolare l'articolo prevede che siano "esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

L'eccezione a tale diniego è prevista al comma 6 del medesimo articolo.

Pertanto, allo scopo di permettere con celerità a questa stazione appaltante la valutazione circa i limiti del diritto di accesso agli atti al fine di tutelare sia il diritto stesso di accesso sia i segreti tecnici e commerciali dell'azienda, il concorrente, qualora reputi che il contenuto della propria offerta costituisca "know-how" aziendale ossia rientri nei beni essenziali che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa dell'impresa e verso cui l'ordinamento offre tutela in quanto segreti commerciali **dovrà** allegare, in sede di offerta, nel box di Sintel appositamente creato dalla stazione appaltante nella busta telematica tecnica, la documentazione (in formato compresso) nella quale, analiticamente, verranno elencati i paragrafi che contengono elementi che possano, dietro motivate e comprovate argomentazioni, costituire o contenere segreti tecnici e/o commerciali, nonché l'offerta tecnica eventualmente oscurata.

Qualora, nel corso della procedura o al termine di essa, dovessero pervenire una o più richieste di accesso agli atti, questa stazione appaltante, in mancanza della dichiarazione di cui sopra o qualora essa dovesse contenere affermazioni generiche e non sufficientemente sviluppate, procederà all'ostensione della documentazione nella sua interezza senza alcuna valutazione di merito poiché la mancanza o l'incompletezza di una dichiarazione da parte del concorrente di richiesta di tutela dei propri interessi tecnici e/o commerciali verrà considerata come mancanza di interesse nel volerli esercitare;

Si rimanda ai contenuti del paragrafo "STEP 2 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA".

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo:

<https://sestosg.net/tipologie-documento/regolamenti/>

i testi sopra citati, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 11 ottobre 2017, recante i "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n.445/2000.

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Sesto San Giovanni, 9.5.2023

Il Responsabile della Centrale
Unica di Committenza
(Arch. Paolo Margutti)
[Firmato digitalmente]